


Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila

**Avviso informativo per le pratiche di richiesta di contributo ai danni da sisma Abruzzo 2009
relativo alla pubblicazione del Decreto congiunto USRA/USRC n. 7 del 25/06/2026.**

1. È stato oggi pubblicato sui siti istituzionali degli Uffici Speciali il Decreto Congiunto USRA/USRC n.7 del 25/06/2026 avente ad oggetto le:
“Disposizioni attuative dell’art. 1, commi 616 e 618, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 [...] in tema di incremento di contributo a copertura delle spese rimaste a carico dei beneficiari in conseguenza del mancato completamento degli interventi interessati dal Superbonus”
2. La norma, in applicazione delle previsioni della citata legge 199/2025, definisce l’ambito di applicazione, l’entità e la modalità di calcolo e i criteri di spesa di un incremento spettante per le richieste di contributo per la riparazione ai danni determinati dal sisma Abruzzo 2009.
3. Sono interessate tutte le domande di contributo presentate entro il 31/12/2024 e ricadenti nei comuni del Cratere e del fuori Cratere per le quali risulti avviato, o in corso di avvio, il procedimento istruttorio volto alla concessione del contributo medesimo e per quelle con lavori in corso. Per tutte le casistiche è necessario che sia stata comunicata, entro il 31/12/2025, la quota eccedente dei lavori da attribuire all’agevolazione fiscale. L’incremento è infatti finalizzato a coprire le spese rimaste a carico dei beneficiari e relative alle opere interessate dall’esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura di cui all’articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38 la cui operatività è cessata in data 31/12/2025.
4. Attesa la limitatezza del fondo previsto dalla legge 199/2025 e la sua ripartizione su più annualità a partire dal 2027, l’assegnazione delle risorse economiche avviene prioritariamente a partire dai cantieri in corso fino ad arrivare alle pratiche in istruttoria.
5. Con successivo avviso, l’USRA e l’USRC renderanno disponibili le necessarie prassi attuative, i modelli in fac simile e l’introduzione delle funzionalità informatiche per la presentazione della domanda e la gestione della priorità di opzione delle risorse.
6. Il Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica – B.U.R.A.T.



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila


Decreto Congiunto n. 7 del 25/06/2026

Disposizioni attuative dell'art. 1, commi 616 e 618, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*” in tema di incremento di contributo a copertura delle spese rimaste a carico dei beneficiari in conseguenza del mancato completamento degli interventi interessati dal Superbonus.

I TITOLARI DEGLI UFFICI SPECIALI

Visti e Richiamati

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la Provincia di L'Aquila e altri Comuni della Regione Abruzzo il 6 aprile 2009;
- il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in particolare l'art. 3, comma 1, lettere a) ed e) che prevedono la concessione di contributi per la riparazione o ricostruzione di immobili distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta;
- il decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163, in particolare l'art. 3-ter, comma 1, che ha interpretato l'art. 3, lettere a) ed e) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, nel senso che i contributi a fondo perduto ivi previsti e destinati alla ricostruzione, riparazione o acquisto di immobili, sono concessi ai privati o ai condomini costituiti da privati ai sensi degli articoli 1117 e seguenti del codice civile, a titolo di indennizzo per il ristoro, in tutto o in parte, dei danni causati dal sisma del 6 aprile 2009 ad edifici di proprietà privata;
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e, in particolare, l'art. 67-bis, che, al comma 1, stabilisce che lo stato di emergenza dichiarato con D.P.C.M. del 6 aprile 2009 cessa il 31 agosto 2012 nonché l'art. 67-ter che prevede l'istituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila e l'Ufficio speciale per i comuni del cratere;
- le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del predetto decreto-legge n. 39 del 2009, in quanto compatibili con le disposizioni recate dagli articoli 67-bis, 67-ter, 67-quater e 67-quinquies del citato decreto-legge n. 83 del 2012;
- l'art. 67-quater del citato decreto-legge n. 83 del 2012 e, in particolare, il comma 9 che prevede l'adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per la definizione delle procedure anche semplificate per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 2013 “*Definizione delle procedure per il riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009*”, adottato ai sensi dell'articolo 67-quater, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

- 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
- il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante “*Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;
 - gli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e ss. mm. e ii;
 - il Decreto interministeriale del 06/08/2020 - Ministero dello Sviluppo Economico e del Lavoro e delle Politiche Sociali: “*Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus*”, Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020;
 - l'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante “*Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77*”, convertito, con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38;
 - l'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante “*Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria*”, che ha apportato significative modificazioni all'articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023 inserendo il comma 3-ter.1 e abrogando il comma 3-quater;
 - l'art. 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante “*Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, che ha inserito il comma 8-ter.1. all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 e modificato il comma 3-ter.1. del decreto-legge n. 11 del 2023;
 - l'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n.199, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*” che prevede, al comma 616 che “*Al fine di favorire il completamento della ricostruzione delle unità immobiliari private distrutte o danneggiate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 nei territori dei comuni interessati dai medesimi eventi in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, i Commissari straordinari espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione e gli Uffici speciali per la ricostruzione, costituiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ciascuno per il territorio di competenza, sono autorizzati a riconoscere un incremento del contributo per la ricostruzione, nei limiti delle risorse indicate nell'allegato VI alla presente legge. L'incremento di cui al primo periodo è destinato a coprire le spese eccedenti il contributo concedibile per la ricostruzione privata per le istanze presentate fino al 31 dicembre 2024, fino a concorrenza del costo degli interventi, rimaste a carico dei beneficiari in conseguenza del mancato completamento delle opere interessate dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38 Sono escluse dal contributo le unità immobiliari realizzate, anche parzialmente, in violazione*



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

delle norme urbanistiche, edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, salvo che sia intervenuta sanatoria. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima di 251,71 milioni di euro per l'anno 2027 e di 152,11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2036.”;


- l'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n.199, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*” che prevede, al comma 618 che “*I Commissari straordinari e gli Uffici speciali di cui al comma 616, con propri provvedimenti, definiscono i criteri per la concessione della misura, le modalità di calcolo, autorizzazione ed erogazione dell'incremento, nonché i criteri di monitoraggio della spesa e le ipotesi di revoca, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa annuale di cui al comma 616 e del limite del costo complessivo dell'intervento.*”
- l'art. 1, comma 617, della legge 30 dicembre 2025, n.199;
- l'Ordinanza n. 273 del 4 maggio 2026 del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 recante “*Disposizioni attuative dell'articolo 1, commi 616 e 618, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, in tema di incremento di contributo a copertura delle spese rimaste a carico dei beneficiari in conseguenza del mancato completamento degli interventi interessati dal Superbonus*”

Dato atto

- della condivisione del presente provvedimento con ordini e collegi professionali e associazioni di categoria;
- delle risultanze dei tavoli di confronto occorsi presso il Dipartimento Casa Italia, alla presenza della Struttura di Missione e dei due Uffici Speciali per la Ricostruzione, nonché del Commissario Straordinario sisma Centro Italia e degli USR sisma 2016-2017 volti ad omogeneizzare modelli, procedure e criteri di concessione del contributo con particolare riferimento ai casi di mancato avvio delle opere interessate dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura;

Richiamata la nota informativa trasmessa alla Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009;

Sentiti il Comune dell'Aquila per l'Ufficio Speciale per la ricostruzione dell'Aquila ed il Tavolo di Coordinamento dei Sindaci dei Comuni del cratere per l'Ufficio Speciale dei Comuni del Cratere;



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila

Tutto ciò visto, premesso e considerato

DECRETANO

Art. 1


(Oggetto e finalità)

1. In relazione agli interventi sugli edifici privati distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 6 aprile 2009 nei comuni di cui all'art. 1, commi 2 e 3, del decreto legge n. 39 del 2009 convertito in legge n. 77 del 2009, è riconosciuto, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 616, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, un incremento del contributo destinato a coprire le spese eccedenti il contributo concedibile per la ricostruzione privata per le domande di contributo presentate fino al 31 dicembre 2024, fino a concorrenza del costo degli interventi, rimaste a carico dei beneficiari in conseguenza del mancato completamento delle opere interessate dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è riconosciuto in favore dei soggetti per i quali:
 - a) è stata presentata l'istanza per la concessione del contributo **in data antecedente al 31 dicembre 2024** con indicazione dell'adesione al Superbonus e **senza varianti successive alla presentazione della domanda** ed è stato rilasciato il decreto di concessione del contributo e risultano avviati e non completati i lavori alla data del 31 dicembre 2025;
 - b) in alternativa, è stata presentata l'istanza per la concessione del contributo in data **antecedente al 31 dicembre 2024 con successiva presentazione di varianti** in corso d'opera e in ogni caso di varianti Superbonus, progettuali o economiche, riferite ad un progetto unitario dell'intervento e un unico computo metrico estimativo, ferma restando la necessità di indicare distintamente le spese ammesse al contributo di ricostruzione, quelle eccedenti ammesse al contributo, è stato rilasciato il decreto di concessione del contributo risultando comunque avviati e non completati i lavori alla data di entrata in vigore del 31 dicembre 2025;
 - c) in alternativa, è stata presentata l'istanza per la concessione del contributo in data **successiva al 30 marzo 2024 ed entro il 31 dicembre 2024**, comprensiva della quota Superbonus, e la stessa non ha beneficiato del fondo previsto dall'art. 2, comma 3-ter.1., del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, per incapienza dello stesso, oppure per la mancata indicazione della volontà di aderire al fondo da parte del richiedente nell'apposita sezione dell'applicativo Sportello Digitale o comunicata




Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

dall'ufficio tecnico del comune mediante la piattaforma Aveianet. In tale caso, l'accesso al contributo è riconoscibile nei limiti dell'importo indicato nel quadro economico del progetto presentato entro la medesima data del 31 dicembre 2024 ovvero in quello riferito alle varianti progettuali o in corso d'opera intervenute entro il 31 dicembre 2025, purché alla medesima data risultino avviate le opere;

- d) in alternativa, è stata presentata l'istanza per la concessione del contributo **entro il 31 dicembre 2024** ed è stata conclusa l'istruttoria di ammissione al contributo, eventualmente comprensiva di varianti Superbonus, entro la data del 31 dicembre 2025, con oggettiva impossibilità di completare i lavori entro il predetto termine, pur in possesso di tutti gli elementi determinanti l'imminente avvio dei lavori, per cause non imputabili al beneficiario.
 - e) in alternativa, è stata presentata l'istanza per la concessione del contributo **entro il 31 dicembre 2024 e sono stati avviati e non completati** i lavori alla data del 31 dicembre 2025, nelle more della definizione del contributo in coerenza con la risoluzione della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 66 del 13 novembre 2025;
 - f) in alternativa, è stata presentata l'istanza per la concessione del contributo in data antecedente al 31 dicembre 2024 con indicazione dell'adesione al Superbonus, completa del relativo progetto e l'istanza risulta ancora in istruttoria; per gli interventi di competenza dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (di seguito USRC) sono inclusi in tale fattispecie anche i casi per i quali è stata presentata l'istanza per la concessione del contributo in data antecedente al 31 dicembre 2024 con indicazione dell'adesione al Superbonus, completa del relativo progetto e per i quali, pur essendo intervenuta la conclusione del procedimento istruttorio, non sia stato adottato il provvedimento di autorizzazione al contributo essendo in attesa del documento di cantierabilità; per gli interventi di competenza dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila (di seguito USRA) sono inclusi in tale fattispecie anche i casi per i quali è stata presentata l'istanza per la concessione del contributo in data antecedente al 31 dicembre 2024 con indicazione dell'adesione al Superbonus, completa del relativo progetto e per i quali, pur essendo intervenuta la conclusione del procedimento istruttorio, non sia stato adottato il provvedimento di pubblicazione del contributo da parte del Comune (allegato 1 o equivalente), essendo in attesa del titolo edilizio.
2. Ai fini dell'accesso al beneficio, per tutte le ipotesi di cui al precedente comma 1 lettere **a), b), c), d)** ed **e)** ed **f)** devono essere state effettuate, da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 39 del 2024, convertito in legge 23 maggio 2024, n. 67 le seguenti comunicazioni in coerenza con l'intervento progettato:
- a. **la trasmissione aggiornata delle comunicazioni sul Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche (P.N.C.S.)** per la spesa sostenuta sino alla data del 31 dicembre 2025 ed è stato




Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

inserito il CUP come da Avviso del Dipartimento Casa Italia del 4 novembre 2025; l'inserimento del CUP è possibile anche successivamente alla data di caricamento dei dati sulla predetta Piattaforma;

- b. la trasmissione dei dati e delle informazioni **all'ENEA** mediante le asseverazioni di legge riferiti alla spesa sostenuta sino alla data del 31 dicembre 2025;
 - c. per entrambi i casi sia stata indicata nelle predette piattaforme mediante le asseverazioni di legge **l'ammontare delle spese che prevedibilmente sarebbero state sostenute** successivamente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
3. In alternativa alle trasmissioni di cui al comma precedente, laddove non obbligatorie per la specifica richiesta di contributo, i dati riferiti alla spesa rimasta a carico del beneficiario devono necessariamente essere stati comunicati agli Uffici Speciali o ai medesimi comuni territorialmente competenti mediante consegna di compendi e elaborati progettuali utili ad evidenziare la quota parte della spesa eccedente il contributo da sostenere con il Superbonus e rimasta a carico del beneficiario, correttamente acquisiti dai predetti Uffici o amministrazioni entro e non oltre il 31/12/2025.
4. **Sono esclusi** dalla disciplina del presente Decreto i seguenti casi:
- a) istanze che non rispettano le condizioni di cui ai commi precedenti;
 - b) istanze ricadenti nelle fattispecie previste dall'art. 2, comma 3-ter.1., del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38 che abbiano avuto accesso alla deroga tassativa a valere su un plafond pari a 70 milioni di euro;
 - c) richieste riferite alle unità immobiliari realizzate, anche parzialmente, in violazione delle norme urbanistiche, edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, salvo che sia intervenuta sanatoria.
 - d) istanze per le quali non risultino spese eccedenti il costo degli interventi finalizzate alla ricostruzione ed alla riparazione degli immobili;
 - e) istanze per le quali è stato dichiarato l'utilizzo diretto della detrazione fiscale da parte del soggetto legittimato per l'accesso agli incentivi di cui all'art. 119, commi 1-ter e 4-quater del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito in legge n. 77 del 2020 e ss. mm. e ii.;
 - f) interventi ricadenti nella fattispecie prevista dall'art. 119, comma 4-ter (c.d. Superbonus rafforzato), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e comunque quelli per i quali sia intervenuta a qualunque titolo



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila


la rinuncia al contributo, ivi comprese le eventuali revoche alla rinuncia che dovessero intervenire in data successiva alla entrata in vigore del presente Decreto o in quella successiva alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2025, n. 199;

- g) gli interventi di cui all'art. 119, commi 1-ter e 4-quater del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito in legge n. 77 del 2020 e ss. mm. e ii. per i quali alla data del 31 dicembre 2025 risultino conclusi i lavori relativi al Superbonus;
 - h) gli interventi rispetto ai quali risultino adottati provvedimenti definitivi di revoca da parte dell' Agenzia delle Entrate o da parte delle Autorità Giudiziarie competenti.
 - i) gli interventi per i quali sia stata presentata istanza di concessione del contributo ai sensi del Decreto attuativo delle misure di cui all'art. 7, comma 1-bis, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito in legge 8 agosto 2024, n. 111 e ss. mm. e ii.;
 - j) le istanze per le quali non sia stata presentata istanza di concessione del contributo per la riparazione ai danni da sisma ai sensi del decreto legge n. 39 del 2009 convertito in legge n. 77 del 2009;
 - k) gli immobili la cui condizione di inagibilità sia pregressa agli eventi del sisma Abruzzo 2009.
5. Non sono ammesse richieste di variante che facciano rilevare un incremento del dato economico rispetto a quello già trasmesso all'USRA e all'USRC o ai Comuni alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2025, n. 199 o in quella successiva del 31 dicembre 2025 mediante accesso alla Piattaforma ENEA o al P.N.C.S, limitatamente alle variazioni introdotte a quella data.
6. Il contributo è erogato in alternativa alle residue e vigenti agevolazioni fiscali alle quali il beneficiario potrebbe fare accesso o intenda fare accesso e non è cumulabile con contributi pubblici diversi da quello sisma 2009 ed erogati per analoghe finalità ed è calcolato al netto di eventuali indennizzi assicurativi.

Art. 3

(Modalità di presentazione della domanda)

1. Ai fini del riconoscimento dell'incremento di contributo di cui all'articolo 1 e per le ipotesi di cui all'articolo 2, i soggetti interessati presentano istanza redatta secondo il modello pubblicato dagli Uffici speciali con specifico Avviso.
2. Il modello di cui al comma 1, redatto nei modi e nelle forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 dovrà contenere i seguenti dati e informazioni:



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere




Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

- a) protocollo della domanda di contributo e, limitatamente alle pratiche che non sono state gestite dagli Uffici Speciali, l'intero compendio progettuale comprensivo delle varianti e dei protocolli di deposito delle stesse;
- b) CILAS o titolo abilitativo previsto dall'intervento Superbonus eventualmente redatti e depositati;
- c) documentazione riferita agli stati di avanzamento lavori già eseguiti in applicazione della normativa in materia di Superbonus: asseverazioni, visti, certificati di regolare esecuzione, audit fotografico, compendio elaborati, etc.;
- d) copia dell'asseverazione trasmessa al PNCS attestante il popolamento dei dati e delle informazioni relative all'andamento della spesa ed alla proiezione della stessa spesa o documentazione analoga, secondo i casi descritti all'art.2, attestante l'avvenuta comunicazione dei dati sulla spesa presso le piattaforme digitali o presso i protocolli dei comuni;
- e) dichiarazione sostitutiva attestante l'assenza di procedimenti penali conseguenti all'applicazione della normativa fiscale;
- f) documentazione attestante la vigenza delle polizze assicurative obbligatorie alla data delle asseverazioni rese per gli stati di avanzamento lavori già eseguiti entro la data del 31 dicembre 2025;
- g) asseverazioni trasmesse sul Portale ENEA complete dei protocolli ASID e degli allegati obbligatori;
- h) anagrafica dei soggetti beneficiari comprensiva dei Codici Fiscali e dei criteri di riparto della spesa ove già sostenuta;
- i) riepilogo dei pagamenti eseguiti mediante opzione di sconto in fattura in favore di imprese e professionisti oppure pagamenti eseguiti a valere sulla quota di lavori già eseguiti e rendicontati nei SAL fiscali, corredati delle fatture emesse e delle contabili di pagamento oltre che di quadro riepilogativo;
- j) addendum contrattuali con imprese e professionisti volti all'accettazione del subentro della normativa ordinaria di cui al presente Decreto in favore di quella relativa al Superbonus;
- k) contratti redatti in coerenza con i criteri di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 78 del 2015 convertito in legge n. 125 del 2015, ivi compresa l'avvenuta iscrizione in anagrafe sisma di tutti gli operatori coinvolti nel cantiere (appaltatore, subappaltatore, soggetti delegati al conferimento e trasporto dei rifiuti, operatori a qualsiasi titolo partecipanti all'esecuzione delle opere) e relativa trasmissione di quelli già sottoscritti mediante accesso e deposito sulla piattaforma Sportello Digitale.

Art. 4

(Determinazione dei costi ammissibili)

1. L'istruttoria sulla domanda di contributo viene effettuata secondo le prassi ordinarie per la parte relativa alla quota sisma di cui ai modelli parametrici (PER e MIC) e alle norme di cui alle oo.pp.cc.mm, mentre l'istruttoria relativa all'incremento di cui al presente Decreto avviene secondo le disposizioni qui contenute e secondo gli Avvisi predisposti dagli Uffici Speciali.




Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

2. Sono finanziabili con l'incremento di contributo di cui all'articolo 1 gli interventi relativi all'esecuzione di opere finalizzate:
 - a) alla riduzione delle vulnerabilità al fine di consentire almeno il passaggio ad una classe di vulnerabilità inferiore e alla conseguente rideterminazione della classe di rischio dell'edificio, ovvero alla realizzazione di interventi che interessino singoli elementi strutturali che, pur non alterando significativamente il comportamento globale della costruzione, determinino un aumento della sicurezza della medesima;
 - b) al miglioramento sismico dell'edificio ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni almeno fino al 60% dell'adeguamento sismico nei casi in istruttoria con spese richieste a valere sulla categoria Codice intervento n.13-14-15 dell'**Allegato A** al presente Decreto;
 - c) all'adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni ovvero alla demolizione e ricostruzione dell'edificio;
 - d) all'efficientamento energetico dell'edificio al fine di consentire il miglioramento di due classi energetiche o il raggiungimento della classe più alta;
 - e) all'abbattimento delle barriere architettoniche nel rispetto delle prescrizioni previste dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13;
 - f) alla realizzazione delle finiture, degli impianti e tutto quanto necessario a conseguire l'agibilità di cui all'art.24 del DPR380/2001.
3. Non sono ammissibili all'incremento di contributo di cui all'articolo 1 gli interventi che non rientrano tra quelli indicati, **per tipologia e massimali**, nell'**Allegato A** al presente Decreto.
4. L'adeguamento dei compensi professionali tiene conto dei corrispettivi già liquidati in data antecedente all'istanza di cui all'articolo 3 per gli interventi già eseguiti e riferiti al Superbonus, anche mediante emissione di fattura con sconto da parte del professionista.
5. Per le pratiche in istruttoria alla data di entrata in vigore del presente Decreto o per le pratiche approvate ma senza lavori iniziati, i compensi professionali relativi all'incremento del contributo di cui all'articolo 1 sono determinati secondo le convenzioni sottoscritte con Ordini e Collegi professionali. Per le pratiche per le quali sono in corso i lavori, i compensi professionali relativi all'incremento del contributo di cui all'articolo 1 sono determinati secondo le modalità indicate nel decreto del Ministro della giustizia del 20 luglio 2012, n. 140. Le spese per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio, ivi compresi i compensi del presidente, dei procuratori o commissari, sono ammesse nei limiti previsti dalle oo.pp.cc.mm. e dai Decreti recanti la disciplina del calcolo del contributo rispettivamente adottati dai due Uffici Speciali.
6. Le lavorazioni previste a valere sull'incremento di cui al presente Decreto non danno luogo all'accesso alle maggiorazioni parametriche della scheda PER e della scheda MIC.



**Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere**




**Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila**

Art. 5
(Verifiche istruttorie)

1. Ciascuno degli uffici USRA e USRC, successivamente alla pubblicazione del presente Decreto, renderà disponibili le specifiche modalità delle verifiche istruttorie da effettuarsi sulle varianti di cui al presente Decreto.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, per gli interventi finanziati mediante l'incremento di contributo di cui all'articolo 1 non è richiesta la stipula della polizza di assicurazione della responsabilità civile nelle forme e modalità previste dall'articolo 119, comma 14, del decreto-legge 19 maggio 2009, n. 34.
3. Le richieste di incremento al contributo di cui al presente Decreto, relative ad interventi ricadenti nell'ambito dei comuni del Cratere, ad eccezione del comune dell'Aquila, e nei comuni Fuori Cratere, sono tutte presentate e istruite dall'USRC.
4. Sulle dichiarazioni rese con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 verranno eseguiti controlli a campione.

Art. 6
(Termini per l'esecuzione dei lavori e casi di revoca del contributo)

1. Le richieste di proroga alla durata dei lavori per la predisposizione della variante, fermo restando le disposizioni in materia, sono valutate dai competenti uffici comunali.
2. I contributi di cui al presente Decreto sono corrisposti sotto condizione risolutiva. Il committente garantisce la regolarità formale della spesa già sostenuta con le modalità disciplinate dalla normativa fiscale, nonché quella dei contratti e dell'intero compendio documentale trasmesso agli Uffici Speciali mediante la Piattaforma Sportello Digitale. Alle dichiarazioni rese, si applica l'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
3. Nei comuni del Cratere e Fuori Cratere, escluso il Comune dell'Aquila, i contributi sono erogati dai comuni interessati sulla base delle istruttorie eseguite dall'USRC per tutti gli stati di avanzamento degli interventi ammessi. Nel Comune dell'Aquila i contributi sono erogati dal comune stesso, sulla base delle istruttorie eseguite dal Settore Contabilità ricostruzione privata del Comune per tutti gli stati di avanzamento degli interventi ammessi.
4. La concessione dei predetti contributi prevede clausole di revoca espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalità diverse da quelle indicate nel presente Decreto. In tutti i casi di revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo. In caso di inadempienza, si procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate per essere riassegnate ai comuni interessati.



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere




Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila

Art. 7

(Modalità di prenotazione delle somme per possibili anticipazioni di cassa)

1. Gli incrementi di cui al presente Decreto sono riconosciuti sino ad esaurimento dello stanziamento finanziario della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
2. In ragione della distribuzione della spesa per dieci annualità a far data dal 2027 così come prevista dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199, nell'ottica di concludere la ricostruzione mediante anticipazioni di fondi, **entro e non oltre il termine stabilito con successivo Avviso** da pubblicare su ciascuno dei due siti istituzionali degli Uffici, i beneficiari interessati, ivi compresi i soggetti muniti di delega, sono tenuti a prenotare l'esigenza di anticipazione dei fondi sui propri sportelli digitali nell'apposita funzionalità dedicata al presente Decreto, indicando:
 - 2.1 l'ammontare esatto della spesa rimasta a carico del beneficiario alla data del 31 dicembre 2025 in termini di quadro tecnico economico, rispetto al contributo autorizzato o concesso, detratta quella già sostenuta e rendicontata con i procedimenti fiscali al tempo vigenti;
 - 2.2 la ripartizione della spesa sulle diverse annualità, in coerenza con i termini pattuiti per la conclusione dei lavori e con quelli stabiliti nel provvedimento di concessione ove già emesso, ivi comprese possibili proroghe;
 - 2.3 la percentuale di incremento del contributo concesso o autorizzato riferita alla spesa di cui al punto 1.1;
 - 2.4 la data di presentazione della domanda di contributo con relativo protocollo o CUP laddove già emesso;
 - 2.5 la data di presentazione della variante Superbonus con relativo protocollo.
3. La prenotazione delle somme non costituisce riconoscimento del contributo né diritto all'anticipazione, restando necessaria la positiva conclusione dell'istruttoria e la disponibilità effettiva delle risorse.
4. Affinché i contributi di cui al presente Decreto contribuiscano alla rapida conclusione della ricostruzione e non al suo rallentamento, nonché al fine di evitare che il ritardo nella conclusione dei lavori sia conseguenza di penali e sanzioni o di contenzioso, le attività di istruttoria e assegnazione delle risorse, nonché le possibili anticipazioni dei fondi, verranno garantite secondo il seguente ordine di priorità:
 - 4.1 i casi di cui **all'art. 2, comma 1, lettera a)** che abbiano eseguito la prenotazione ai sensi del comma 2 che precede;



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

- 4.2 successivamente i casi di cui di cui **all'art. 2, comma 1, lettere b) e c)** che abbiamo eseguito la prenotazione ai sensi del comma 2 che precede;
 - 4.3 successivamente i casi di cui **all'art. 2, comma 1, lett. d)**, che abbiamo eseguito la prenotazione ai sensi del comma 2 che precede;
 - 4.4 successivamente, i casi di cui **all'art. 2, comma 1, lett. e)**, che abbiamo eseguito la prenotazione ai sensi del comma 2 che precede;
 - 4.4 in ultimo, i casi di cui **all'art. 2, comma 1, lett. f)** che abbiamo eseguito la prenotazione ai sensi del comma 2 che precede.
5. Per medesima priorità di cui al comma precedente si procede secondo l'ordine di protocollo.
 6. Gli Uffici Speciali possono inserire in una classe di priorità differente da quella indicata dal beneficiario laddove in istruttoria emergano dichiarazioni non veritiere.

Art. 8 **(Disposizioni attuative)**

1. Ciascuno degli uffici USRA-USRC, successivamente alla pubblicazione del presente Decreto, renderà disponibile sul sito istituzionale le necessarie prassi attuative istruttorie e di monitoraggio e i modelli in facsimile recanti le dichiarazioni conformi ai requisiti indicati.
2. Il presente Decreto entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica – B.U.R.A.T.
3. Con successivi Avvisi verrà resa nota la data di operatività della funzione di prenotazione della spesa sullo Sportello Digitale, all'esito dell'adozione del provvedimento di assegnazione delle risorse per singola annualità da parte del Dipartimento Casa Italia.

Il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila

Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano

Firmato digitalmente da:

Provenzano Salvatore Giuseppe Duilio

Firmato il 25/06/2026 08:24

Seriale Certificato: 4268869

Valido dal 17/02/2025 al 17/02/2028

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



Il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Ing. Raffaello Fico



Firmato digitalmente
da: Raffaello Fico
Data: 25/06/2026
07:32:12

Interventi	Codice intervento	Riferimento normativo	Descrizione	Massimali di spesa (importi lordi)	Caratteristiche specifiche	INTERVENTO AMMISSIBILE	Note
SICUREZZA SISMICA	13-14-15	D.L. 34/2020, art. 119, comma 4-quater	Sisma bonus	96.000 € per singola u.i.*		SI	
EFFICIENZA ENERGETICA	1	D.L. 34/2020, art. 119, comma 1	Cappotto	50.000 € per singola u.i. o u.i. funzionalmente indipendenti 40.000 € per le prime 8 u.i. 30.000 € per ciascuna u.i. successiva		SI	
	2	D.L. 34/2020, art. 119, comma 1	Impianto centralizzato	30.000 € per singola u.i. o u.i. funzionalmente indipendenti 20.000 € per le prime 8 u.i. 15.000 € per ciascuna u.i. successiva		SI	
	19	D.L. 34/2020, art. 119, comma 5	Impianto fotovoltaico	Eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainati di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 119 del D.L. 34/2020 48.000 € per singola u.i. o u.i. funzionalmente indipendente 48.000 € per le strutture pertinenziali (intese come parti comuni)	2.400 €/Kw 1.600 €/Kw	SI	max 5 kw/U.I.* o edificio indipendente; compatibilmente con il calcolo del fabbisogno tenuto conto dei coefficienti di contemporaneità / P.C.**
	20	D.L. 34/2020, art. 119, comma 6	Sistema di accumulo	Eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainati di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 119 del D.L. 34/2020 48.000 € per singola u.i. o u.i. funzionalmente indipendente 48.000 € per le strutture pertinenziali (intese come parti comuni)	1.000 €/Kw	SI	max 10 Kw/U.I.* o edificio indipendente*; max doppio dei Kw dell'impianto fotovoltaico / P.C.**
	5	D.L. 63/2013, art. 14 e L. 296/2006, art. 1, commi da 344 a 347	Infissi + oscuranti	54.545,45 € per singola u.i.		SI/NO	oscuranti solo se presenti ante sisma
	6-7		Impianto termico	27.272,73 € per singola u.i.		SI	
8	Impianto solare termico		54.545,45 € per singola u.i.		SI		
ELIMINAZIONE BARRIERE	32	D.L. 34/2020, art. 119, comma 2	Eliminazione barriere architettoniche	da ricomprendere fino ad un massimo di 96.000 entro il massimale calcolato per il sismabonus		SI	esclusivamente per interventi ai sensi della L. 13/89
INTERVENTI NON AMMESSI	21	D.L. 34/2020, art. 119, comma 8	Colonnina di ricarica	2.000 € per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari 1.500 € per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di 8 colonnine 1.000 € per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a 8 colonnine		NO	
	9	D.L. 63/2013, art. 14 e L. 296/2006, art. 1, commi da 344 a 347	Schermature solari	54.545,45 € per singola u.i.		NO	
	12	In abbinamento agli altri interventi di efficientamento energetico (Interpello ADE n. 672/2021)	Building automation	13.636,36 € per singola u.i.	50 €/mq	NO	

Per UNITA' IMMOBILIARE (U.I.) si intende : "ogni parte di immobile che, nello stato di fatto in cui si trova, è di per sé stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio, ivi compresi i locali pertinenziali".

Qualora il progetto preveda la riduzione del numero di unità immobiliari, per la determinazione del contributo viene ammesso il minore tra il costo convenzionale calcolato per le unità immobiliari di progetto e il costo degli interventi previsti dal progetto depositato.

Per PARTI COMUNI (P.C.) si intendono quelle indicate all'art. 1117 del codice civile.